



COPIA *jam*

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/4399/13/109/16 del 04/06/2013



OGGETTO: Patenti italiane rinnovate all'estero ai sensi dell'art. 126, comma 9,
del Codice della Strada.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA
- AL C.N.A.I. – CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO
INFRAZIONI ROMA

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE
AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE
COMUNICAZIONI

LORO SEDI

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e
Statistici

ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 10645 del 24 aprile 2013 (*All. 1*), nel rispondere a precise sollecitazioni da parte del Ministero degli Affari Esteri, ha ribadito che i titolari di patente di guida italiana, ancorchè cittadini comunitari o extracomunitari ⁽¹⁾, qualora siano residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, possono ottenere il rinnovo della propria patente dalle Autorità diplomatico-consolari dello Stato estero in cui risiedono o dimorano temporaneamente.

Tale possibilità è esclusa nei soli casi in cui la competenza all'accertamento è riservata alle Commissioni mediche locali o si tratta di soggetti affetti da diabete ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Cfr. : art. 126, comma 9, C.d.S. con le modifiche in vigore dal 19.01.2013

⁽²⁾ Cfr. : art. 126, comma 9, e 119, commi 2-bis e 4, C.d.S.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Le autorità diplomatico-consolari italiane, previo accertamento dei requisiti psicofisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, rilasceranno una specifica attestazione che, per il periodo di permanenza all'estero, fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psicofisica.

Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente secondo la normale procedura.

La suddetta attestazione è valida sia per dimostrare, in sede di rinnovo in Italia, l'esercizio alla guida e non soggiacere ad un eventuale provvedimento di revisione ex art. 128 C.d.S., sia per essere esibita in sede di controllo, unitamente alla patente, fino al riottenimento della residenza e alla conferma della validità da parte dei sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, del C.d.S.-

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per la Motorizzazione

Divisione 5

Via G. Caraci - 00157 Roma

Roma,

24 APR. 2013

Prot. n. 11645

Classifica: 23.18.20

Al Ministero degli Affari Esteri

D.G. per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie.

Ufficio III

00100 Roma

Rif. 4513/41644 del 20.02.2013

Oggetto: patenti italiane rinnovate all'estero ai sensi dell'art. 126 comma 9 del Codice della Strada..

Con riferimento alla nota suindicata, riguardante il rinnovo delle patenti di guida italiane da parte delle autorità diplomatico-consolari italiane, si conferma in via generale quanto indicato da codesto Ministero al primo punto della nota stessa, ma appare comunque opportuno fare alcune osservazioni.

Codesto Ufficio ha correttamente richiamato il comma 9 dell'articolo 126 e non più il comma 5 bis, tenendo quindi conto delle modifiche introdotte dal 19.01.2013 al Codice della Strada.

In merito occorre precisare che pur rimanendo invariate le procedure generali già in uso da parte delle Rappresentanze diplomatiche italiane, con le novità introdotte dalla predetta data del 19.01.2013, la conferma di validità della patente di guida non è solo "a favore dei comazionali iscritti all'AIRE", come indicato da codesto Ministero, ma può essere effettuata per tutti i titolari di patente di guida italiana, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Infatti, il vigente comma 9 dell'art. 126 inizia: "Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi,....." mentre la precedente versione (comma 5 bis dell'art. 126) iniziava: "Per i cittadini italiani residenti o dimoranti" limitando così la possibilità del rinnovo presso le Rappresentanze diplomatiche italiane ai soli cittadini italiani.

Attualmente quindi l'art. 126 individua nei "titolari di patente di guida italiana" i soggetti che possono effettuare la conferma di validità presso le autorità diplomatico-consolari italiane all'estero, non specificando che devono essere cittadini italiani.

Inoltre non appare essenziale l'iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). Infatti il titolare della patente potrebbe non essere un cittadino italiano, bensì comunitario o extracomunitario, ed inoltre il comma 9 specifica "...residenti o dimoranti..." includendo anche quei titolari di patente che dimorano provvisoriamente in un altro Paese, senza necessariamente spostarvi la residenza con conseguente iscrizione all'AIRE.

Resta ovviamente confermato che il rinnovo della patente di guida non può essere effettuato presso le Rappresentanze diplomatiche per quelle casistiche particolari che richiedono accertamenti medici specifici e che comunque, come in precedenza, sono individuati dall'art. 119, commi 2 bis e 4 del Codice della Strada.

Per quanto concerne le problematiche rappresentate nel secondo punto della nota a riferimento, si fa presente che questa Direzione fornirà al più presto indicazioni agli Uffici della Motorizzazione al fine di richiamare l'attenzione sul fatto che la conferma di validità della patente di guida effettuata ai sensi del citato art. 126, comma 9, è da ritenersi valida a tutti gli effetti e quindi deve essere opportunamente valutata prima di considerare l'emissione di un provvedimento di revisione da disporre ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada e della Circolare 107/97 di quest'Amministrazione, citata da codesto Ministero.

Appare comunque opportuno che le Rappresentanze diplomatiche all'atto del rilascio dell'attestazione di avvenuto rinnovo avvisino l'interessato di esibire sempre tale attestazione unitamente alla patente di guida, in particolare in sede di accertamento medico in Italia per l'effettuazione della conferma di validità ai sensi del comma 8 del citato art. 126. Ciò per evitare che il medico riscontri un mancato rinnovo e conseguentemente un mancato esercizio alla guida, per lungo tempo, che potrebbe comportare un provvedimento di revisione ai sensi del citato art. 128 del C.d.S.

In merito invece alle casistiche connesse con i controlli su strada effettuati, dalle Forze dell'ordine, nei confronti di conducenti con patenti rinnovate all'estero che si trovano momentaneamente in Italia, questa Direzione può solo nuovamente sensibilizzare sull'argomento il Ministero dell'Interno e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in quanto il coordinamento delle forze di polizia per il controllo del traffico esula dalle competenze di quest'Amministrazione.

Le comunicazioni che saranno inviate agli Uffici della Motorizzazione e al Ministero dell'Interno verranno indirizzate per conoscenza anche a codesta Direzione.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Pietro Marianella)

